

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -

Dott. RORDORF Renato - Consigliere -

Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -

Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il giorno 8 settembre 1997, la Bottega del Sole s.r.l, e il suo amministratore Duilio N., agente anche in proprio, chiamarono in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Credito Italiano s.p.a. (nelle more del giudizio divenuto poi Unicredito italiano s.p.a.), esponendo quanto segue. La banca convenuta aveva rifiutato il pagamento e provocato il sequestro di tre assegni, che la società attrice aveva tratto sul suo conto corrente, affidato presso l'azienda di credito. Quest'ultima, nella stessa data, aveva revocato l'apertura di credito a favore della società correntista. Gli attori sostennero che al aumento della presentazione degli assegni per l'incasso esisteva la provvista, e che la banca aveva in ogni caso rifiutato di riceverla, e chiesero che il tribunale volesse, per quel che ancora interessa; a) dichiarare l'illegittimità del protesto dei tre citati assegni, b) dichiarare l'illegittimità delle revoche dei conti correnti degli istanti, nonché la violazione del principio di buona fede per la revoca ad nutum dell'apertura di credito; c) dichiarare l'illegittimità delle revoche dell'autorizzazione all'emissione di assegni alla società e al signor N.; d) condannare la banca al risarcimento dei danni morali, materiale, commerciali, d'immagine e tutti gli altri.

La banca resistette alle domande, e chiese in via riconvenzionale la condanna della società al pagamento delle somme di scoperto di conto corrente.

Con sentenza in data 3 marzo 1999, il tribunale respinse tutte le domanda. Nel giudizio d'appello, la Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 16 ottobre 2001, riformò in parte la sentenza di primo grado accogliendo, per quanto di ragione, sia l'appello principale dalla sola società, sia quello incidentale della banca. La Corte accertò che gli assegni erano stati presentati per l'incasso prima della revoca dell'apertura di credito, e che erano stati in un primo momento anche addebitati in conto, e solo successivamente protestati e stornati, e ne trasse la conclusione dell'illegittimità del rifiuto di pagamento. Ritenne poi il recesso legittimo, perché conforme alla previsione contrattuale che l'autorizzava anche in mancanza di giusta causai e non arbitrario perché - premesso che l'onere di provarne il carattere arbitrario incombeva sugli attori - motivato con i molti protesti esistenti in danno della società, e con l'esistenza di un decreto ingiuntivo contro la società, a favore di altra banca, divenuto esecutivo nello stesso anno del recesso dal contratto. In conseguenza di ciò, legittimo era anche il rifiuto di ricevere la provvista per altri assegni già emessi ma con scadenza successiva. La Corte Territoriale ritenne che il danno subito per il protesto illegittimo fosse costituito dal discredito arrecato al correntista - e dunque alla società - dalla pubblicità conseguente al protesto, mentre dello specifico danno commerciale dovesse essere data la prova, che non era stata data. La Corte liquidò quindi il danno in via equitativa in ragione del 50% circa dell'ammontare degli assegni protestati, e respinse la domanda di pubblicazione della sentenza, nella parte concernente l'accertata illegittimità dei protesti, su quotidiani, essendo prevista, a tutela dalla parte, la procedura speciale di cui alla L. n. 77 del

12 febbraio 1955. Fondata era del pari la domanda della banca di condanna della correntista al pagamento del saldo passivo, documentato da idonea certificazione, solo genericamente contestata. Al netto delle compensazioni operate, la Corte condannò la banca al pagamento di L. 5.836.052, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, regolando le spese del grado. Per la Cassazione della sentenza, non notificata, ricorrono la Bottega del sole s.r.l. e Duilio N., con atto notificato il 28 novembre 2002 all'Unicredito Italiano s.p.a. nel domicilio eletto per il giudizio d'appello, affidato a due motivi d'impugnazione. L'Unicredito italiano s.p.a. resiste con controricorso notificato il 3 gennaio 2003, e con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunciano vizi di motivazione, l'omesso esame di documenti, la violazione del principio di buona fede e l'omessa pronuncia su alcune domande. Si deduce che, in ordine alle ragioni del recesso dall'apertura di credito, la banca non aveva dato la prova degli asseriti precedenti protesti, peraltro inesistenti, e che il decreto ingiuntivo cui s'era fatto riferimento era anteriore di tre anni all'apertura del conto corrente con il Credito Italiano. Con il predetto recesso, pertanto, tenuto conto delle modalità con le quali era stato esercitato, era stato violato il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. Si aggiunge che l'irragionevolezza sarebbe dimostrata dal fatto che era stata anche rifiutata la provvista per gli assegni a scadenza successiva. L'illegittimità del recesso, se riconosciuta, avrebbe comportato l'illegittimità dei successivi protesti per complessive L. 69.000.000. Peraltro il danno da illegittimo protesto comportava il venir meno dell'avviamento, conseguente al venir meno della fiducia dei fornitori. Tale esame sarebbe stato omesso dalla Corte, che avrebbe illogicamente motivato l'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno in relazione all'importo degli assegni. Il mezzo d'impugnazione è infondato. La motivazione con la quale la Corte Territoriale ha respinto la tesi dell'appellante, dell'illegittimità del recesso ad nutum della banca dall'apertura di credito, si basa sulle seguenti affermazioni: a) in presenza di una clausola contrattuale che consentiva tale recesso anche in difetto di giusta causa, la società appellante era gravata dell'onere della prova del carattere arbitrario del recesso; b) questa prova non era stata data dalla società; c) al contrario, il recesso era stato motivato con l'esistenza di molti protesti, e di un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo in quell'anno. La motivazione offerta dalla sentenza impugnata è immune da vizi logici e giuridici, ed è idonea a giustificare la conclusione alla quale mette capo. Le censure della ricorrente non possono essere esaminate in questa sede nella parte in cui, assumendo che gli unici protesti levati a suo carico sarebbero quelli dichiarati illegittimi nel presente giudizio, si pone in contrasto con la formula più generica usata nella sentenza, e sollecita quindi un riesame del materiale documentario di causa, colpito che appartiene al Giudice di merito. Il punto, peraltro, è privo del requisito del carattere decisivo, sia perché l'inidoneità di uno dei motivi adottati a motivazione del recesso non dimostra l'arbitrarietà del recesso, che doveva essere provata dalla società accreditata (punto neppure impugnato), e sia perché non si tratta dell'unica giustificazione offerta. Quanto all'altra giustificazione, costituita dall'esistenza di un decreto ingiuntivo ottenuto da altra banca contro la società, la censura basata dalla data di emissione del titolo, anteriore di due anni ai fatti di causa, oltre a sollecitare anche qui una valutazione di merito preclusa, non coglie l'argomento dalla sentenza, che si basa sulla data in cui il decreto era divenuto esecutivo. Infine, la valutazione dal rifiuto dalla banca di ricavare la provvista per il pagamento di altri assegni emessi, allegato come indizio a dimostrazione della arbitrarietà del recesso dalla banca dall'apertura di credito, attiene al merito della causa, ed è a sua volta privo di carattere decisivo in ordine alla statuizione sul punto.

Con il secondo, complesso, motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame del comportamento in malafede dalla banca a l'omessa pronuncia sulla domanda proposte dal N.. La prima censura verta sul recesso della banca dal conto corrente di corrispondenza si deduca che, se ora in qualche modo ipotizzabile il recesso ad nutum dall'apertura di credito, non era in

alcun modo plausibile il recesso dal contratto di conto corrente, se non attraverso il protesto degli assegni posti all'incasso ed addebitati in conto antecedentemente alla revoca del fido, assegni indebitamente stornati per provocare artificiosamente il loro illegittimo protesto e la conseguente revoca del conto corrente: quest'ultima, infatti, sarebbe stata una conseguenza obbligata dal protesto degli assegni, eseguito in malafede al lo scopo di interrompere senza preavviso il rapporto di conto corrente, e di rifiutare perciò la provvista per il pagamento degli assegni in scadenza. Nè poteva valere a giustificare il comportamento della banca l'emissione di un decreto ingiuntivo, sia perché risalente a tre anni prima, e sia perché questo poteva giustificare la revoca dell'apertura di credito ma non del conto corrente, che era revocabile ad mitra solo nel caso di protesti. Questa censura, che denuncia in sostanza un difetto di motivazione, e fondata. Nell'impugnata sentenza, mentre si espongono le ragioni ostative all'accoglimento della tesi del carattere arbitrario del recesso dal contratto di apertura di credito, e si riferisce in particolare della clausola contrattuale che quel recesso consentiva anche in mancanza di giusta causa, non si svolge nessuna indagine specifica sulla legittimità del recesso dal contratto di conto corrente di corrispondenza, sebbene la questione fosse stata devoluta all'esame del Giudice del gravame, come risulta anche dalle conclusioni riportate in epigrafe della sentenza. La Corte territoriale ha evidentemente ritenuto di poter argomentare dalla legittimità del recesso dall'apertura di credito quella del recesso dall'altro contratto. Tuttavia, il fatto che le operazioni di apertura di credito fossero eseguite in conto corrente non privavano il contratto di conto corrente bancario dalla sua autonomia. In particolare, il recesso dall'apertura di credito, neutre non implicava necessariamente il recesso dall'altro contratto, le cui clausole contrattuali non sono state esaminate dalla Corte territoriale, giustificava logicamente solo il rifiuto di pagare gli assegni, pervenuti successivamente, sulla base dell'affidamento revocato, ma non costituiva, in costanza di contratto di conto corrente di corrispondenza, valida ragione per rifiutare il deposito della provvista occorrente per il pagamento di essi. Quest'ultimo comportamento, se posteriore al recesso dall'apertura di credito e come tale ininfluenza nella valutazione della legittimità di esso, doveva essere valutato distintamente, alla luce del principio di buona fede, al fine di stabilire se, nel bilanciamento dei contrapposti interessi contrattuali, vi fossero valide ragioni per giustificare il recesso dal contratto di conto corrente senza quel preavviso, che avrebbe consentito alla società correntista di limitare i danni alla sua reputazione commerciale, al tempo stesso garantendo l'azienda di credito - con l'offerta della provvista; se in fatto accertata - da qualsiasi rischio.

Si lamenta, poi, che la Corte abbia negletto le domande svolte in proprio dal signor N., ritenendo illogicamente che il protesto degli assegni per la società nella sua qualità di amministratore unico non avessero recato discredito e danno alla sua persona. Il motivo è insufficiente. La domanda è stata respinta dalla Corte, come nel ricorso si finisce con l'ammettere, sul presupposto che il danno provocato dalla pubblicità del protesto dei tre assegni avesse arrecato discredito al correntista, vale a dire alla sola società debitrice dei pagamenti. Vero è che, con ciò, non poteva escludersi che danni potessero essere stati subiti anche dalla persona fisica che quegli assegni aveva emesso per la società; ma sul punto era indispensabile una attività di allegazione circa la natura precisa di questi danni, nonché, in questa sede, la puntuale enunciazione delle ragioni sottoposte al Giudice di merito e da questi trascurate. In mancanza di ciò, la censura deve essere qualificata generica ed insufficiente.

Infine, si censura il rigetto della domanda di pubblicazione della sentenza. Il mezzo non enuncia il vizio di legittimità della sentenza. Con esso si accenna incidentalmente al fatto che la L. 12 febbraio 1955. n. 77 non prevederebbe la cancellazione dei protesti nei bollettini quindicinali editi dalla Camera di commercio, e che le nuove disposizioni in materia che prevedono la non applicazione delle sanzioni amministrative a seguito del pagamento nei sessanta giorni dal protesto, ma non la riabilitazione nel caso in cui il protesto sia stato indebito.

L'istituto della cancellazione dall'elenco dei protesti è stato introdotto per la prima volta nel testo novellato della L. 12 febbraio 1955, n. 77 - quantunque con alcune limitazioni - dalla L. 12 giugno 1973, n. 349, art. 12 e successivamente più volte modificato con progressive estensioni dell'ambito di applicazione (sino ad includervi "chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente"); e l'istituto della riabilitazione (concessa sin dall'inizio al "debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato", e per effetto della quale il protesto "si considera, a tutti gli effetti, come mal avvenuto") è stato introdotto dalla L. marzo 1996, n. 108, art. 17, anch'esso in seguito modificato a maggior garanzia del debitore. Il motivo di ricorso, che non precisa a quali testi esattamente intenda far riferimento, non sviluppa peraltro alcuna censura per violazione di legge, e mette capo poi al rilievo critico che nella fattispecie l'annotazione successiva negli elenchi del protesto per errore non sarebbe satisfattiva, mentre sarebbe necessaria un'idonea pubblicità che renda commercialmente valida la pubblicazione degli erronei protesti, perché non addebitabili al traente ma alla banca trassata. In questi termini, la censura attiene al merito della valutazione, fatta dalla Corte Territoriale per negare la richiesta pubblicazione sulla stampa periodica; valutazione non sindacabile nel presente giudizio di legittimità. L'art. 120 c.p.c., infatti, che prevede in termini assolutamente generali la pubblicità della sentenza, conferisce al riguardo, al Giudice, un potere discrezionale subordinato alla valutazione - attinente appunto al giudizio di merito - che la pubblicità si renda necessaria per la riparazione del danno, ciò che nella fattispecie è stato escluso dalla Corte Territoriale. La censura è pertanto inammissibile. In conclusione il ricorso deve essere accolto limitatamente al secondo motivo, nei termini sopra indicati, e la causa deve essere rinviata alla stessa Corte territoriale in altra composizione per un nuovo esame della domanda di accertamento della legittimità del recesso della banca dal contratto di conto corrente di corrispondenza. A tal fine il Giudice del rinvio valuterà, anche ai fini delle spese del presente giudizio di legittimità, la correttezza del comportamento della banca, nel motivare la sua decisione terrà conto del fatto che l'esame sul punto non è assorbito dal giudizio circa la legittimità del recesso dal contratto di apertura di credito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragionai rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Roma in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 13 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2006